

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 6908 25.11.2022 del 31.03.2022

/ Pos. 4

Oggetto: Rendicontazione iniziative sportive.

Assessorato regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo

Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo

Dirigente generale (rif. nota 9 marzo 2022,
prot. n. 8329)

1. Nella nota segnata a margine codesto Richiedente richiama l'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 2022, n. 1, concernente la rendicontazione delle iniziative in favore dello sport.

Codesta Amministrazione osserva che il legislatore regionale, facendo riferimento, nella predetta norma, alle iniziative finanziate per l'anno 2021, *“non può che riferirsi alle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 81 della l.r. 9/2021”* e, al riguardo, chiede *“se tale elemento possa consentire ai destinatari finali dei benefici oggetto della norma in questione di realizzare le iniziative stesse entro il 30 giugno 2022 e di rendicontarle entro 60 giorni dalla medesima data”*.

2. Ai fini dell'esame della questione prospettata giova ricostruire il quadro normativo rilevante.

L'articolo 3 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9¹ (“*Legge di stabilità regionale 2020-2022*”), disciplina le iniziative straordinarie adottate dal legislatore regionale, “*per l'esercizio finanziario 2020*”, a sostegno del settore sportivo al fine di far fronte all'impatto economico scaturito dall'epidemia da Covid-19.

La predetta norma si inserisce nell'ambito degli interventi previsti dalla finanziaria regionale al fine di superare il momento di difficoltà economica causato dalla sopra indicata emergenza sanitaria; per conseguenza, *ratio* e finalità della stessa è quella di assicurare agli operatori del settore la corresponsione delle misure di sostegno anche nell'ipotesi di svolgimento parziale ovvero di mancato avvio delle attività sportive programmate in ottemperanza alle disposizioni di contrasto all'emergenza Covid-19.

L'articolo 7, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2020, n. 23, nel testo originariamente vigente, così prevedeva: “*Le iniziative a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 possono essere rendicontate entro il 30 giugno 2021*”.

Il predetto articolo 7 è stato successivamente sostituito dall'articolo 8, comma 4, della legge regionale 4 marzo 2021, n. 6, che così dispone: “*In considerazione*

¹ L'articolo 3 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 (“Iniziativa in favore dello sport. Rifiinanziamento interventi di spesa in favore dello sport”) così dispone:

“1. Per l'esercizio finanziario 2020 il contributo di cui all'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, è erogato in favore delle società sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche, regolarmente iscritte ai campionati nazionali di serie A e serie B, indetti dalle competenti federazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP per la stagione 2019/2020, anche nei casi di sospensione del calendario o di anticipata conclusione del campionato a causa dell'emergenza Covid-19.

2. Per l'esercizio finanziario 2020 i soggetti di cui al comma 1 possono presentare richiesta di rimborso delle spese di trasferta effettuate dagli atleti fino alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, nonché il rimborso delle tasse già versate presso le Federazioni per le gare non disputate. A tal fine le relative disponibilità sono ripartite pro quota fra tutti i soggetti richiedenti. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo definisce le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

3. Per l'esercizio finanziario 2020, il contributo di cui alla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, destinato agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI, del Comitato regionale del CONI della Sicilia, e il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, destinato al Comitato regionale del CIP e ai Comitati regionali delle federazioni sportive paralimpiche riconosciute dal CIP, è erogato per la relativa attività, anche se svolta parzialmente o non avviata in ottemperanza all'attuazione delle disposizioni di contrasto all'emergenza Covid-19.

4. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integralmente erogati in proporzione alle quote del piano di riparto del 2019.

5. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 31/1984 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 1.000 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473710).

6. Per le finalità di cui agli articoli da 12 a 16 della legge regionale n. 8/1978 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 4.000 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473709).

7. Per le finalità di cui all'articolo 46 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 500 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473741).

8. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 13/2019 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 500 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473745).

9. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 100 migliaia di euro.

10. Ai maggiori oneri di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, quantificati in 6.000 migliaia di euro per l'anno 2020, si provvede per l'importo di 1.500 migliaia di euro, da destinare per l'importo di 250 migliaia di euro al comma 5, per l'importo di 1.000 migliaia di euro al comma 6 e per l'importo di 250 migliaia di euro al comma 8, mediante riduzione della Missione 1, Programma 3, capitolo 478102 e per l'importo di 4.500 migliaia di euro con le risorse derivanti dal perfezionamento dall'Accordo con lo Stato per un minore concorso della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

11. A seguito del perfezionamento dell'accordo con lo Stato per un minore concorso della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le risorse per una quota pari ad euro 1.500 migliaia di euro per l'anno 2020 sono destinate con delibera della Giunta regionale al ripristino della riduzione di spesa di cui al comma 10.”.

dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, le iniziative a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, finanziate per l'anno 2020, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2021 e rendicontate entro 60 giorni dalla medesima data”.

La norma sopra riportata, anch'essa nell'ottica di sostenere gli operatori del settore, tenuto conto del particolare momento di difficoltà economica, ha introdotto un ulteriore beneficio che si aggiunge a quello previsto dal summenzionato articolo 3 della l.r. n. 9/2000: ed infatti, è prevista la possibilità di realizzare le iniziative sportive, finanziate per l'anno 2020, fino al mese di giugno dell'anno 2021, nonché di presentare, nei successivi 60 giorni, la documentazione attestante lo svolgimento delle attività programmate e le relative spese sostenute.

Finalità della previsione in esame appare quella di garantire, comunque, ai beneficiari della stessa la corresponsione dei contributi anche nell'ipotesi di mancato svolgimento delle attività pianificate entro l'anno 2020, annualità alla quale, peraltro, si riferisce il relativo finanziamento.

L'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 2022, n. 1 stabilisce: *“In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, le iniziative a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, finanziate per l'anno 2021, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2022 e rendicontate entro 60 giorni dalla medesima data”.*

La norma testè riportata è di identico tenore a quella contenuta nell'articolo 7, comma 1, della l.r. n. 23/2020, come sostituito dall'articolo 8, comma 4, della l.r. n. 6/2021, tranne che per il riferimento all'anno di finanziamento; in particolare, si osserva che le iniziative considerate sono sempre quelle di cui all'articolo 3 della l.r. n. 9/2020, tuttavia le stesse devono essere state *“finanziate per l'anno 2021”*: solo in tale ipotesi, invero, le attività programmate possono essere realizzate entro il 30 giugno 2022 e rendicontate nei successivi 60 giorni.

Come precisato da codesto Dipartimento il finanziamento delle iniziative sportive per l'anno 2021 è stato disposto con l'articolo 81 della l.r. n. 9/2021²; per conseguenza,

2 L'articolo 81 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 (“Iniziativa in favore dello sport e fondo per le trasferte delle società sportive siciliane”), così dispone:

1. “ Per le finalità di cui all'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario

alla stregua del criterio di interpretazione letterale - fermo restando l'ambito oggettivo di applicazione individuato dall'articolo 11, comma 1, della l.r. n. 1/2022 e, cioè, le iniziative indicate nell'articolo 3 della legge regionale n. 9/2020 - solo gli interventi, tra quest'ultimi, finanziati anche per l'anno 2021, possono beneficiare della disciplina di favore introdotta dal medesimo articolo 11, comma 1.

Dal raffronto tra l'articolo 3 della l.r. n. 9/2020 e l'articolo 81 della l.r. n. 9/2021 risulta che entrambe le norme fanno riferimento al contributo di cui all'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 ed al contributo di cui alla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8; pertanto, alla luce del ricostruito quadro normativo, sembra che solo le iniziative sportive destinatarie di tali contributi, finanziate per l'anno 2021, possono ulteriormente beneficiare della previsione di cui all'articolo 11, comma 1, della l.r. n. 1/2022 ai fini della realizzazione delle attività programmate entro il 30 giugno 2022 ed alla rendicontazione delle stesse nei successivi 60 giorni.

Nei superiori termini è l'avviso dello scrivente Ufficio.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

2021, di euro 486.729,03 per l'esercizio finanziario 2022 e di euro 990.666,95 per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 6, Programma 1, capitolo 473710) e per l'esercizio finanziario 2021 il contributo è erogato in favore delle società sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche, regolarmente iscritte ai campionati nazionali di serie A e serie B, indetti dalle competenti federazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP per la stagione 2020/2021, anche nei casi di sospensione del calendario o di anticipata conclusione del campionato a causa del perdurare dell'emergenza Covid-19.

2. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modificazioni è rideterminata in 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021, in 2.190.280,65 euro per l'esercizio finanziario 2022 e in 4.458.001,27 euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 6, Programma 1, capitolo 473709).

3. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021, di euro 292.037,42 per l'esercizio finanziario 2022 e di euro 495.333,47 per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 6, Programma 1, capitolo 473745).

4. Per l'esercizio finanziario 2021, il contributo di cui al comma 2, destinato agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ai Comitati regionali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e delle associazioni benemerite riconosciute dal CONI, del Comitato regionale del CONI delta Sicilia e il contributo di cui al comma 3, destinato al Comitato regionale del CIP e ai Comitati regionali delle federazioni sportive paralimpiche riconosciute dal CIP, sono erogati per la relativa attività, anche se svolta parzialmente o non avviata in ottemperanza all'attuazione delle disposizioni di contrasto all'emergenza Covid-19.

5. I contributi di cui al presente articolo sono erogati fino alla percentuale dell'ottanta per cento dello stanziamento dei capitoli di riferimento in proporzione, per quanto riguarda il comma 1, alle quote del piano di riparto del 2019, per quanto riguarda il comma 2, attraverso le relative federazioni, alle medesime associazioni sportive di cui al piano di riparto 2019 e per la restante quota del venti per cento con modalità individuate con apposito decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo d'intesa con il CONI, anche per far fronte a nuove eventuali richieste di contributo.

6. Nelle more della definizione delle misure per il riconoscimento della condizione di insularità, al fine di alleggerire il carico finanziario dovuto ai maggiori costi dei biglietti aerei e ferroviari delle tratte nazionali è istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, un fondo dell'importo pari a 400 migliaia di euro per l'anno 2021 e ad euro 194.691,61 per l'anno 2022, finalizzato al rimborso dei costi sostenuti dalle società sportive siciliane partecipanti ai campionati nazionali di serie "A" e serie "B" indetti dalle federazioni sportive riconosciute dal CONI o dal CIP, per le trasferte dei propri atleti, per la parte eccedente la somma di 100 euro e nel limite massimo di 100 euro per atleta a trasferta. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo sono definite le modalità di erogazione (Missione 6, Programma 1)".

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Maddalena Barreca

IL DIRIGENTE AVVOCATO

F.to Daniela M. Cellauro

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Bologna